

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/Cf (2006/2007)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Cons. Costantino SALVATORE	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 21 giugno 2007, ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono.

1. RICORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 33 DEL CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA E ART. 32 STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DEL SIG. LUCIANO MOGGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 46/C del 12 aprile 2007)

La vicenda in esame prende le mosse da un procedimento disciplinare istaurato dalla Commissione Agenti di Calciatori a carico dell'agente dei calciatori Sig. Alessandro Moggi.

Nel contesto di tale vicenda si constatò che tra i soggetti destinatari dei vari accertamenti erano intercorse diverse conversazioni telefoniche che, analizzate nei loro contenuti, dimostravano un tentativo di condizionamento della decisione della Commissione.

Il Capo Ufficio Indagini, quindi, trasmetteva alla Procura Federale gli atti concernenti *"accertamenti in ordine alla decisione assunta dalla Commissione Agenti di Calciatori nella seduta disciplinare del 20.9.2004. Posizione del Sig. Paolo Conti all'epoca dei fatti componente della Commissione, dell'Avv. M.G. consulente FIGC e Sig. Luciano Moggi, genitore dell'Agente Alessandro Moggi"*.

Il Procuratore Federale sulla base delle segnalate conversazioni telefoniche riteneva che le condotte dei Sigg.ri Paolo Conti e Luciano Moggi integrassero gli estremi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, e 10, comma 2, N.O.I.F., ascrivibili al Sig. Paolo Conti e al Sig. Luciano Moggi all'epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale della società Juventus F.C. S.p.A. nonché genitore del Sig. Alessandro Moggi sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Procuratore Federale era dell'avviso, quindi, che il Sig. Luciano Moggi, benché non più tesserato della F.I.G.C., fosse soggetto alla giurisdizione disciplinare trovando applicazione - a suo avviso - nell'ordinamento federale il principio della *perpetuatio iurisdictionis* secondo il quale assume qualità prevalente la qualifica di tesserato al momento della commissione dei fatti, mentre non assume rilievo la perdita della qualità di tesserato prima dell'adozione del provvedimento di deferimento. Concludeva, quindi, con il deferimento alla Commissione d'Appello Federale del Sig. Luciano Moggi per violazione di cui all'art. 1, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver tentato di influenzare le decisioni di un Organo federale con i comportamenti come descritti nell'atto di deferimento.

La Commissione d'Appello Federale con decisione in data 12 aprile 2007 riteneva che nella specie sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi per l'erogazione di un provvedimento disciplinare e quindi infliggeva al Sig. Luciano Moggi la sanzione della inibizione per mesi sei.

Nella motivazione, la Commissione d'Appello Federale specificava che risultava provato che il Moggi era intervenuto a più riprese e nei confronti di più soggetti della Federazione al fine di deviare favorevolmente il giudizio disciplinare del procedimento a carico del di lui figlio Alessandro.

La Commissione d'Appello Federale, riteneva non meritevole di considerazione l'eccezione sollevata dalla difesa del Sig. Moggi secondo la quale la condotta di costui non sarebbe suscettibile di valutazione ai fini della irrogazione di un provvedimento disciplinare, in quanto non più tesserato per la F.I.G.C..

Avverso detta decisione proponeva appello alla Corte Federale il Sig. Luciano Moggi deducendo una serie di eccezioni in rito e nel merito.

In particolare assumeva la difesa del Sig. Moggi che la C.A.F. non avrebbe potuto giudicare Luciano Moggi, essendosi egli dimesso, ormai da più di un anno (con lettera in data 16.5.2006) dalla carica di Dirigente della F.C. Juventus S.p.A. e da tesserato della F.I.G.C..

Con decorrenza dalla suddetta data, dunque, è venuto a cessare il vincolo associativo rispetto all'ordinamento di settore, il che comporta (ai sensi dell'art. 36, comma 7, N.O.I.F.), l'impossibilità di essere ritesserato in futuro.

In definitiva, secondo la difesa del Moggi costui non avrebbe potuto essere giudicato dalla Commissione d'Appello Federale.

Nel merito la difesa dell'appellante sosteneva che le prove raccolte non erano idonee a configurare un comportamento censurabile.

La Corte Federale ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare formulata.

L'argomento è stato esaminato nella nota decisione 4 agosto 2006 da questa Corte Federale che (Comunicato Ufficiale n. 2/Cf) ritiene di non doversi discostare dai principi in quella occasione fissati.

In realtà, il potere disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva si configura nei confronti di tutti i tesserati senza distinzione di sorta; non rileva in particolare che un tesserato, una volta avviato il procedimento, abbia posto in essere iniziative finalizzate alle dimissioni dall'apparato sportivo e quindi volte a far venir meno il tesseramento.

Sarebbe agevole allora, considerate le caratteristiche dell'ordinamento sportivo, tra l'altro connotate dalla responsabilità oggettiva, vanificare i procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di un soggetto tesserato.

Ne consegue in buona sostanza che il rilievo determinante ai fini della verifica della competenza degli Organi di Giustizia Sportiva non è costituito tanto dal momento in cui i fatti in contestazione sono accaduti, quanto dal momento in cui è avviato il procedimento disciplinare con la contestazione dell'atto di iniziativa della Procura Federale.

Solo il deferimento della Procura costituisce quindi il dato decisivo ai fini della giurisdizione.

Conclusivamente, nella specie il deferimento della Procura Federale è avvenuto l'8 febbraio 2007 quando cioè il Moggi da tempo (maggio 2006) non faceva parte del mondo sportivo.

Il Sig. Luciano Moggi pertanto non poteva essere giudicato dalla Commissione di Appello Federale e la decisione, sul punto, va quindi riformata.

Solo per mera completezza è il caso ricordare, infine, che le vicende delle quali, per le ragioni esposte, non possono ora occuparsi gli Organi di Giustizia Sportiva, sarebbero riconsiderate, sia pure in diversa prospettiva, qualora l'interessato intendesse richiedere un nuovo tesseramento.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

P.Q.M.

La Corte Federale dichiara il non luogo a provvedere per carenza di giurisdizione.

2. ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT. c) CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELL'A.S.D. A.S. SESTESE CALCIO

F A T T O

Con istanza in data 28 aprile 2007, diretta al Presidente Federale, al Presidente della Corte Federale, al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, al Presidente del Comitato Interregionale, il signor Giusti Filippo, in qualità di Presidente della A.S. Sestese Calcio A.S.D., esponeva di avere richiesto all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. la certificazione del Premio alla Carriera *ex art. 99-bis, N.O.I.F.*, per aver formato ed educato il calciatore Ciuffi Gabriele (nato il 7 settembre 1977) nelle stagioni sportive 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993/, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, in conseguenza del suo esordio in Serie A con il Torino F.C. S.p.A. nella gara Torino - Chievo disputata il 15 ottobre 2006, richiesta accolta limitatamente alle stagioni sportive 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993; respinta per le restanti tre stagioni sportive 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, sul presupposto che il calciatore nel corso della stagione 1993/1994, aveva perso la qualifica di "giovane dilettante", a norma dell'art. 32 delle N.O.I.F..

Aggiungeva che tale negativa determinazione veniva confermata dalla Commissione Vertenze Economiche, che respingeva il relativo reclamo proposto dalla società interessata.

Quanto sopra premesso, la società istante assume che l'art. 99-bis delle N.O.I.F., secondo cui le società della Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro settore giovanile hanno diritto a ricevere un compenso forfettario per la formazione impartita ad un calciatore *solo sino all'età di 18 anni*, si pone in aperto contrasto con quanto disposto dal Regolamento F.I.F.A. per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori in tema di formazione ed in particolare circa la durata della stessa, posto che quest'ultima normativa è entrata a far parte dell'ordinamento federale nazionale per effetto dell'art. 1, comma 5, del nuovo Statuto federale, di cui al C.U. n. 90 del 21 marzo 2007, dal seguente testuale tenore: **“La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti**, tra l'altro, a *“rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA”* (lettera c)).

Ove poi si consideri che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello Statuto Federale, *La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA*, non vi sarebbero dubbi sulla piena operatività nell'ordinamento federale nazionale, del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, emanato dalla F.I.F.A. il 18 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 1 luglio 2005, i cui artt. 20 e 21 e gli Allegati n. 4 e n. 5 allo stesso Regolamento contengono i principi per indennizzare le società che contribuiscono alla formazione dei calciatori, esattamente come viene fatto nel nostro ordinamento, individuando un arco temporale all'interno del quale i calciatori vengono considerati in formazione e le società indennizzate per aver educato e formato gli stessi calciatori.

In particolare, l'art. 20 e l'Allegato 4, disciplinano l'istituto dell'Indennizzo di Formazione, stabilendo che la formazione e l'educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni, specificando poi che esse verranno pagate sino all'età di 21 anni, salvo che si dimostri che la formazione di un calciatore si è completata prima del raggiungimento dei 21 anni.

L'art. 21 e l'Allegato 5 disciplinano, inoltre, l'istituto del Contributo di Solidarietà che deve essere distribuito tra le società che nell'arco temporale tra i 12 ed i 23 anni hanno formato ed educato un calciatore.

Come emerge da tali norme, nell'ambito dell'ordinamento della F.I.F.A., esiste un concetto univoco di *“formazione”*, che si svolge in un arco temporale compreso tra i 12 ed i 23 anni, all'interno del quale le società possono educare e formare i calciatori ed essere poi indennizzate per la formazione impartita al verificarsi di determinati eventi.

Viceversa, a norma dell'art. 99-bis delle N.O.I.F., la formazione dilettantistica di un calciatore può essere impartita ed indennizzata solo fino all'età di 18 anni, circostanza questa che si pone in aperto contrasto con la normativa F.I.F.A. e, quindi, con i principi stabiliti dallo Statuto della F.I.G.C., che è tenuta a rispettare i regolamenti F.I.F.A. e le disposizioni in esso contenute. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istante chiede che questa Corte Federale, a norma dell'art. 22, comma 1, lett. c) del C.G.S., voglia risolvere il presente conflitto tra norme, pronunciandosi sul seguente quesito:

“Voglia l'Ill.ma Corte Federale accertare l'illegittimità dell'art. 99-bis delle N.O.I.F. rispetto all'art. 1, comma 5, lett. c) dello Statuto Federale nella parte in cui prevede un compenso per le società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile solo per la formazione impartita sino al 18° compleanno e non sino al 21° o 23° compleanno del calciatore e conseguentemente voglia prendere tutte le opportune misure affinché tale periodo di formazione indennizzabile venga esteso sino al 21° o 23° compleanno del calciatore”.

All'udienza del 21 giugno 2007, l'avv. Giotti, presente il Presidente della società, ha insistito nella tesi esposta nell'istanza.

DIRITTO

L'istanza è inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente.

L'art. 22, comma 1, lett. c) del C.G.S. stabilisce che *la Corte federale giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto e che il relativo procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d'ufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dall'art. 32, commi 6 e 8, dello Statuto.*

Come emerge chiaramente dalla disposizione avanti richiamata, i soggetti aventi titolo a chiedere l'intervento della Corte Federale sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto sono tassativamente il Presidente Federale e il Presidente della Corte Federale. A tali soggetti si aggiungono quelli indicati all'art. 32, comma 8 dello Statuto, limitatamente a norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

Al di fuori di tali ipotesi, l'ordinamento federale non prevede la legittimazione di altri soggetti dell'ordinamento e, in particolare, dei Presidenti di società.

E poiché nel caso di specie, il Presidente della Corte federale non ha ritenuto di fare uso dei suoi poteri per sollevare d'ufficio la questione della legittimità delle richiamate norme federali, l'istanza in esame deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della società A.S.D. A.S. Sestese calcio.

P.Q.M.

La Corte Federale dichiara inammissibile l'istanza in premessa specificata.

3. ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1, LETT. c) CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA V.F.D. COLLIGIANA S.R.L.

FATTO

Con istanza in data 28 aprile 2007, diretta al Presidente Federale, al Presidente della Corte Federale, al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il signor Biancucci Fabio, in qualità di Presidente della V.F.D. Colligiana S.r.l., esponeva di avere richiesto all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. la certificazione del Premio alla Carriera *ex art. 99-bis N.O.I.F.*, per aver formato ed educato il calciatore Tognozzi Luca (nato il 3 ottobre 1977) nelle stagioni sportive 1996/1997 e 1997/1998, in conseguenza del suo esordio in Serie A con la Reggina Calcio S.p.A. nella gara Reggina - Roma disputata il 15 ottobre 2006, richiesta che era respinta, sul presupposto che il calciatore nel nome prima di essere tesserato con l'allora Colligiana S.r.l., era già stato tesserato come "Giovane di Serie".

Aggiungeva che tale negativa determinazione veniva confermata dalla Commissione Vertenze Economiche, che respingeva il relativo reclamo proposto dalla società interessata, in

quanto il calciatore era stato tesserato dopo avere compiuto il 18° anno con la qualifica di “non professionista”, qualifica che esclude il riconoscimento del diritto *ex art. 99-bis* delle N.O.I.F., che riguarda solo i calciatori tesserati dalla società richiedente come “giovani” o “giovani dilettanti”.

Quanto sopra premesso, la società istante assume che l’art. 99 bis delle N.O.I.F., secondo cui le società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile hanno diritto a ricevere un compenso forfetario per la formazione impartita ad un calciatore *solo sino all’età di 18 anni*, si pone in aperto contrasto con quanto disposto dal Regolamento F.I.F.A. per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori in tema di formazione ed in particolare circa la durata della stessa; normativa quest’ultima entrata a far parte dell’ordinamento federale nazionale per effetto del comma 5, del nuovo Statuto federale, introdotto con C.U. n. 90 del 21 marzo 2007, del seguente testuale tenore: **“La FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti**, tra l’altro, a *“rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell’UEFA”* (lettera c)).

Ove poi si consideri che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 dello Statuto Federale, *La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA*, non vi sarebbero dubbi sulla piena operatività nell’ordinamento federale nazionale, del Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori, emanato dalla F.I.F.A. il 18 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 1 luglio 2005, i cui artt. 20 e 21 e gli Allegati n. 4 e n. 5 allo stesso Regolamento contengono i principi per indennizzare le società che contribuiscono alla formazione dei calciatori, esattamente come viene fatto nel nostro ordinamento, individuando un arco temporale all’interno del quale i calciatori vengono considerati in formazione e le società indennizzate per aver educato e formato gli stessi calciatori.

In particolare, l’art. 20 e l’Allegato 4, disciplinano l’istituto dell’Indennizzo di Formazione, stabilendo che la formazione e l’educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni, specificando poi che esse verranno pagate sino all’età di 21 anni, salvo che si dimostri che la formazione di un calciatore si è completata prima del raggiungimento dei 21 anni.

L’art. 21 e l’Allegato 5 disciplinano, inoltre, l’istituto del Contributo di Solidarietà che deve essere distribuito tra le società che nell’arco temporale tra i 12 ed i 23 anni hanno formato ed educato un calciatore.

Come emerge da tali norme, nell’ambito dell’ordinamento della F.I.F.A., esiste un concetto univoco di *“formazione”*, che si svolge in un arco temporale compreso tra i 12 ed i 23 anni, all’interno del quale le società possono educare e formare i calciatori ed essere poi indennizzate per la formazione impartita al verificarsi di determinati eventi.

Viceversa, a norma dell’art. 99-bis delle N.O.I.F., la formazione dilettantistica di un calciatore può essere impartita ed indennizzata solo fino all’età di 18 anni, circostanza questa che si pone in aperto contrasto con la normativa F.I.F.A. e, quindi, con i principi stabiliti dallo Statuto della F.I.G.C., che è tenuta a rispettare i regolamenti F.I.F.A. e le disposizioni in esso contenute.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’istante chiede che questa Corte Federale, a norma dell’art. 22, comma 1, lett. c) del C.G.S., voglia risolvere il presente conflitto tra norme, pronunciandosi sul seguente quesito:

“Voglia l’Ill.ma Corte Federale accertare l’illegittimità dell’art. 99-bis delle N.O.I.F. rispetto all’art. 1, comma 5, lett c) dello Statuto Federale nella parte in cui prevede un compenso per le

società della L.N.D. e/o di puro settore giovanile solo per la formazione impartita sino al 18° compleanno e non sino al 21° o 23° compleanno del calciatore e conseguentemente voglia prendere tutte le opportune misure affinché tale periodo di formazione indennizzabile venga esteso sino al 21° o 23° compleanno del calciatore”.

All’udienza del 21 giugno 2007, l’avv. Giotti, in rappresentanza della società, ha insistito nella tesi esposta nell’istanza.

DIRITTO

L’istanza è inammissibile per difetto di legittimazione del richiedente.

L’art. 22, comma 1, lett. c) del C.G.S. stabilisce che *la Corte federale giudica sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto e che il relativo procedimento è instaurato dal Presidente federale o dal Presidente della Corte federale d’ufficio, nonché dagli altri soggetti nei casi indicati dall’art. 32, commi 6 e 8, dello Statuto.*

Come emerge chiaramente dalla disposizione avanti richiamata, i soggetti aventi titolo a chiedere l’intervento della Corte Federale sulla legittimità delle norme federali in rapporto allo Statuto sono tassativamente il Presidente Federale e il Presidente della Corte federale. A tali soggetti si aggiungono quelli indicati all’art. 32, comma 8 dello Statuto limitatamente a norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

Al di fuori di tali ipotesi, l’ordinamento federale non prevede la legittimazione di altri soggetti dell’ordinamento e, in particolare, dei Presidenti di società.

E poiché nel caso di specie, il Presidente della Corte Federale non ha ritenuto di fare uso dei suoi poteri per sollevare d’ufficio la questione della legittimità delle richiamate norme federali, l’istanza in esame deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del Presidente della società V.F.D. Colligiana S.r.l.

P.Q.M.

La Corte Federale dichiara inammissibile l’istanza in premessa specificata.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO S.P.A. EX ART. 22 COMMA 3 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 23 maggio 2007 la Ternana Calcio S.p.A. chiedeva a questa Corte, ai sensi dell’art. 22, comma 3, C.G.S., l’annullamento del provvedimento emesso il precedente 16 marzo dalla Lega Professionisti di Serie C, ribadito a distanza di 14 giorni, con cui, a seguito della decisione adottata il 13 marzo 2007 dal Collegio Arbitrale della stessa Lega, veniva confermata la decadenza, decorrente dal 1 luglio 2006, del tesseramento del calciatore Houssine Kharja nei confronti della società ricorrente.

Questa esponeva a sostegno della propria domanda che, con comunicazione diretta anche al calciatore, in data 13 gennaio 2007 il Presidente della medesima Lega si era pronunciato nel senso che il Collegio Arbitrale, chiamato a decidere nel novembre precedente su due ricorsi proposti dalla

ricorrente nei confronti del calciatore per l'irrogazione di sanzioni economiche conseguenti a dichiarazioni lesive del decoro e dell'onorabilità della società, nonché alla mancata risposta alle convocazioni, aveva dichiarato solo in via incidentale la nullità del contratto intercorrente tra le parti per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008 ed ai soli fini del rigetto dei ricorsi "senza quindi, efficacia di giudicato, riguardo alla validità del contratto", anche alla luce della circostanza che la questione della validità del contratto pendeva davanti all'autorità giudiziaria di Firenze.

La ricorrente esponeva, inoltre, che successivamente alla ricezione della menzionata comunicazione il calciatore aveva adito il Collegio Arbitrale chiedendo la correzione dell'errore materiale presente nei due lodi precedenti che sarebbe consistito nella mancata trasposizione nel dispositivo della dichiarazione di invalidità contrattuale racchiusa nella motivazione.

Il Collegio, con ulteriore lodo del 9 marzo 2007, dichiarava ammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 826 Cod. Proc. Civ. e nel merito dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla stessa.

Di seguito alla pronuncia di quest'ultimo lodo, la Lega Professionisti Serie C adottava il provvedimento impugnato, poi ribadito con successiva lettera del 30 marzo 2007 in cui si affermava che il lodo stesso si era pronunciato nel senso appena indicato in quanto i lodi del novembre 2006 avevano "già inequivocabilmente accertato e dichiarato la nullità *ex tunc* del contratto *inter partes* e la conseguente attuale inefficacia del contratto stesso".

Contro tale coppia di provvedimenti la ricorrente insorgeva in quanto al tempo stesso lesivi del diritto fondamentale al mantenimento del vincolo di tesseramento del calciatore e insuscettibili di altra forma di impugnazione a carattere rimediabile, deducendone la illegittimità sotto il profilo che essi erano stati adottati assumendo come loro base costitutiva il lodo del 9 marzo 2007 viziato da un'erronea ammissibilità dell'istanza del calciatore volta alla correzione di un preteso errore materiale da cui sarebbero stati affetti i precedenti lodi: non sarebbe ricorso, infatti, ad avviso della Società, alcuna delle ipotesi legittimanti la richiesta ai sensi del combinato disposto degli art. 826 e 823 Cod. Proc. Civ. Tale originario errore si sarebbe riflesso in un'esorbitanza del lodo rispetto al mandato conferito dalla parte che si era rivolta al Collegio. Derivativamente sarebbe scaturita l'illegittimità dei provvedimenti della Lega Professionisti di Serie C adottati sul presupposto di un lodo nullo ed in contraddizione con il proprio precedente provvedimento del 13 gennaio 2007 con cui si era negata ai lodi del 25 novembre 2006 l'efficacia costitutiva dell'annullamento del contratto sportivo tra le parti, anche nelle due stagioni 2006/2007 e 2007/2008.

Nelle conclusioni la ricorrente chiedeva che, per effetto della caducazione richiesta, la Corte ripristinasse il vincolo di tesseramento del calciatore Kharja "con conseguente dichiarazione di invalidità di tutti gli atti successivamente compiuti al provvedimento annullato".

Si costituiva con memoria il calciatore il quale deduceva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per il difetto delle condizioni volute dall'art. 22, comma 3, C.G.S. ed in particolare per l'esistenza all'interno dell'ordinamento federale di un rimedio e di una competenza tipici nella materia in esame, riconducibili all'intervento della Commissione Tesseramenti non adita dal ricorrente. Nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso e la legittimità dei provvedimenti impugnati.

Si costituiva, altresì, la Lega Nazionale Professionisti per resistere al ricorso di cui eccepiva l'inammissibilità per il difetto delle condizioni legittimanti il suo promuovimento, ed in particolare di quella della residualità del rimedio ben surrogabile attraverso l'intervento della competente Commissione Tesseramenti; eccepiva, altresì, la genericità della domanda di annullamento di non

specificati provvedimenti successivi a quelli impugnati in via principale, nonché l'infondatezza nel merito del ricorso.

Si costituiva, infine, per resistere al ricorso anche la società Piacenza F.C. S.p.A. che in data 30 marzo 2007 aveva depositato presso la Lega Nazionale Professionisti – che vi diede tempestiva esecuzione – il contratto di prestazione sportiva stipulato nella stessa data con il calciatore, nonché la relativa variazione tesseramento quale conseguenza della decadenza del precedente tesseramento dello stesso con la Società odierna ricorrente. In particolare l'interveniente sollevava gli stessi argomenti esposti dalla L.N.P. al fine della dichiarazione di inammissibilità e, comunque, del rigetto del ricorso.

Non si costituiva la Lega Professionisti Serie C.

All'udienza di discussione intervenivano tutte le parti costituite ad eccezione della L.N.P..

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni che ne avrebbero dovuto legittimare la proposizione ai sensi dell'art. 22, comma 3, C.G.S..

Ed invero, se può convenirsi circa la rilevanza che, nell'economia delle posizioni tutelabili facenti capo ai soggetti dell'ordinamento sportivo, assume la titolarità di un contratto di prestazioni sportive, attese l'importanza delle conseguenze, patrimoniali e non e dei vincoli obbligatori che ne discendono e che contribuiscono a connotarne lo status nell'ambito dell'ordinamento stesso, è da escludere che, nel caso di specie, ricorra il presupposto della sussidiarietà del rimedio invocato rispetto ad una pretesa lacuna ordinamentale nonché di quello, implicito ma inequivocabile, del possesso, da parte della ricorrente, di una situazione astrattamente tutelabile.

L'indagine cui la Corte è chiamata a tal proposito deve logicamente muovere dalla qualificazione dell'oggetto e del fine della pretesa avanzata dalla società ricorrente.

Ora, questa apparentemente limita il raggio della propria azione alla richiesta di una pronuncia caducatoria del provvedimento con cui il 16 marzo 2007 la Lega Professionisti di Serie C “confermò la decadenza del tesseramento del calciatore Kharja Houssine nei confronti di codesta società a far data dall'1.7.2006”.

Tuttavia, la lettura dell'intero telaio delle difese della società ricorrente porta all'agevole conclusione che, a fondare la richiesta dell'eliminazione dal mondo del diritto sportivo del provvedimento impugnato, si pone la sua lamentata illegittimità, derivata a propria volta dall'illegittimità originaria dell'atto presupposto, e cioè il lodo del Collegio Arbitrale di sette giorni precedente.

Ed infatti, il ricorso analiticamente ed espressamente denuncia i vizi da cui il lodo stesso sarebbe insanabilmente affetto, identificandoli apertamente nella carenza dei requisiti che avrebbero potuto indurre il Collegio a dichiarare ammissibile l'istanza di correzione del precedente lodo del 25 novembre 2006 proposta dal calciatore e, quindi, a pervenire ad una conclusiva decisione di non luogo a provvedere che, al tempo stesso, ribadiva la previa dichiarazione di “nullità *ex tunc* del

contratto *inter partes* e la conseguente attuale inefficacia del contratto stesso” ed affermava che “l’efficacia precettiva del lodo debba inevitabilmente portare la Lega a considerare nullo il contratto ed a dichiarare l’insussistenza del vincolo”.

Proprio in quest’ultima statuizione si colloca il pregiudizio dedotto dalla ricorrente, che vi ha visto la chiara sollecitazione alla Lega competente a pronunciare la decadenza del tesseramento. Ed in effetti, la sollecitazione, incontrovertibile e precisa, fu puntualmente raccolta dalla Lega stessa che, con il provvedimento impugnato, si determinò alla dichiarazione di decadenza, facendo “seguito ai provvedimenti assunti in data 13.3.2007 dal Collegio Arbitrale di questa Lega”.

È, pertanto, evidente, da un canto e coerentemente con le disposizioni che regolano l’efficacia delle decisioni pronunciate dai collegi arbitrali il carattere puramente esecutivo del lodo del 9 marzo 2007 che il provvedimento impugnato rivestiva, e, d’altro canto, che proprio in virtù della natura attuativa del provvedimento stesso la relativa impugnazione è logicamente e finalisticamente destinata a risolversi nell’impugnazione dell’atto presupposto ed originario, e cioè, il lodo stesso.

Ed a questo concretamente tendeva il ricorso odierno, alla rimozione degli effetti che dal lodo scaturirono e, primo e decisivo tra essi, del provvedimento della Lega del 16 marzo 2007. Ma il sistema ordinamentale non attribuisce ai soggetti che vi appartengono alcuna posizione tutelabile, nemmeno nella perseguita logica sussidiaria, che si traduca in un’impugnazione, non solo dei lodi arbitrali ma anche dei provvedimenti doverosamente applicativi adottati nel medesimo ambito ordinamentale.

Il complesso sistema giustiziale, risultante dalle varie disposizioni federali, a partire da quella dell’art. 47 C.G.S., ha operato una consapevole scelta circa la sorte delle decisioni pronunciate dai Collegi Arbitrali prevedendo un obbligo di conformazione a carico della Federazione, e con scelta insindacabile, perché sfugge a qualunque rilievo di irrazionalità, non contemplando rimedi o reazioni rispetto a tali decisioni.

In altri termini non si è sul punto in presenza di una lacuna ordinamentale ma di una coerente e logica opzione a favore della riconosciuta capacità di immissione dei lodi arbitrali nell’ordinamento federale.

Ora, poiché, per le ragioni prima esposte, il ricorso va interpretato come oggettivamente indirizzato al conseguimento della caducazione del lodo e, quindi, ad un esito contraddittorio rispetto alle previsioni generali dell’ordinamento, ed in particolare di quella racchiusa nel citato articolo 47, la conclusione non può che essere nel senso della sua eccentricità rispetto a spirito e lettera dell’art. 22, comma 3. C.G.S. e, pertanto, della sua inammissibilità con conseguente incameramento della tassa.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, che trae origine anche dal modificato atteggiamento della Lega di competenza in merito ai propri compiti riguardo ai lodi succedutisi nel tempo, la Corte reputa equo compensare tra tutte le parti costituite le spese di difesa e di procedimento.

P.Q.M.

La Corte Federale dispone la inammissibilità del ricorso e ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RICHIESTO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C.

Con nota del 5 giugno 2007 la Lega Professionisti Serie C inviava alla Corte Federale copia del Comunicato Ufficiale n. 307/C che riportava la decisione della Commissione Disciplinare relativa al deferimento della Procura Federale nei confronti del Sig. Enrico Preziosi per le vicende della Società Calcio Como S.p.A., di cui ricopriva la carica di Presidente nella stagione sportiva 2003/2004, poi dichiarata fallita nel corso della stessa.

L'atto del Procuratore Federale trae origine dalla previsione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., che stabilisce che la previsione sanzionatoria della preclusione debba adottarsi nei confronti degli amministratori nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento della Società da loro gestita.

Il giudice disciplinare, sulla scorta degli argomenti difensivi prospettati dal Preziosi, riteneva meritevole di approfondimento la questione della applicabilità della sanzione se in via automatica ovvero solo a seguito di accertate condotte di cattiva gestione poi sfociate nel fallimento.

La difesa del deferito, a supporto delle proprie tesi, citava alcuni indirizzi giurisprudenziali che avevano trovato nella Commissione d'Appello Federale idonea sintesi, la cui sostanza verteva sull'analisi dei comportamenti gestionali. Le altre posizioni, che fanno capo alla Procura Federale, affermano la sostanziale irrilevanza di ogni considerazione relativa alle condotte degli amministratori in ordine alle vicende societarie, fino ad arrivare a pronunce giurisprudenziali più recenti, in base alle quali la C.A.F. ha ritenuto di procedere alla irrogazione della sanzione solo laddove si ravvisassero atti potenzialmente incidenti sulle procedure fallimentari a carico della società.

A ciò aggiungasi che la norma di riferimento ha subito nel corso del tempo varie integrazioni e interpolazioni, qualificando la sanzione applicabile ora come preclusione, ora come inibizione, determinando di conseguenza una questione relativa alla titolarità del potere sanzionatorio che spetterebbe rispettivamente o al Presidente Federale (art. 14, comma 2, C.G.S.) ovvero al plesso Commissione Disciplinare/C.A.F. (art. 21, comma 3, N.O.I.F.).

Nella formulazione dell'organo disciplinare, viene sviluppata altresì la questione collegata e consequenziale a quella principale testé esposta, concernente l'accertamento, ai fini della irrogazione della sanzione, delle condotte poste in essere dai dirigenti di società poi dichiarate fallite.

Ed, infine, in via di ulteriore conseguenza pone la richiesta di parere se la Procura Federale debba provare la sussistenza, in capo ai dirigenti societari, della commissione di atti tra i quali ravvisare specifici episodi di *mala gestio*.

Si osserva in primo luogo che la questione non può essere affrontata e risolta sulla mera base di una considerazione del tenore letterale della disposizione, in particolare della circostanza che essa usa la formula "preclusione" invece di quella "inibizione". Se la prima potrebbe infatti indurre a pensare ad un automatismo, la circostanza invece che il periodo inizi con il verbo "possono" dovrebbe invece convincere nel senso di una discrezionalità nell'irrogazione della sanzione.

In definitiva l'evoluzione storica che si è avuta nella formazione della disposizione, che è il risultato di sovrapposizioni succedutesi nel tempo, induce a non assegnare particolare valore a formule verbali non perfettamente coordinate fra loro.

Ciò sembra ulteriormente confermato da quanto risulta dall'art. 14 Codice Giustizia Sportiva, ove si individuano sanzioni per la violazione dello Statuto: da un lato, nel primo comma, si discorre di un'inibizione dall'altro, nel secondo comma, si parla di una preclusione per ipotesi di "particolare gravità" individuandosi per essa il significato appunto di sanzione, riferendosi espressamente con tale formula a vicende che non possono non riguardare il comportamento del soggetto interessato dalla vicenda e si rinvia ad una valutazione dell'organo competente.

Per quanto concerne poi il tema specifico, quello relativo all'ipotesi di amministratori di società dichiarata fallita, vi è da notare che utile termine di confronto può trarsi dall'art. 22 bis N.O.I.F.. Esso prevede una automatica preclusione dall'assunzione di cariche dirigenziali o di collaborazione nella gestione sportiva per le ipotesi di condanna passata in giudicato per il compimento di reati fallimentari: non quindi per il semplice essere stati amministratori di società sportiva dichiarata fallita; e prevede che tale preclusione cessi in conseguenza del provvedimento di riabilitazione dell'autorità giudiziaria.

Agevole può essere allora dedurre che tale automatica preclusione non si ha nel semplice caso dichiarazione di fallimento della società sportiva di cui si è amministratori: poiché altrimenti non sussisterebbe alcuna differenza tra tale ipotesi e l'altra in cui quella condanna sia avvenuta; e poiché, a ben guardare, mancando tale condanna neppure sarebbe possibile una riabilitazione e sarebbe illogicamente impedito a chi quei reati non ha commesso un rimedio consentito invece a chi se ne è reso colpevole.

Potrebbe non essere inutile aggiungere che l'orientamento qui accolto corrisponde anche ad una più ampia evoluzione dell'ordinamento generale, il quale ha ormai da tempo abbandonato la risalente impostazione che nel solo fatto del fallimento individuava una vicenda meritevole di riprovazione.

Si potrebbe quindi concludere nel seguente senso:

1. La "preclusione" di cui al terzo comma dell'art. 21 N.O.I.F. presuppone l'accertamento di profili di colpa dell'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società.

2. La competenza in proposito deve ritenersi regolata in modo esaustivo dalla disposizione, senza che quindi rimanga spazio per un'applicazione del secondo comma dell'art. 14 C.G.S.. La previsione dell'art. 21 N.O.I.F. sembra infatti dotata di sufficiente autonomia e non vi è quindi motivo, né dal punto di vista letterale né da quello sistematico, per postulare una sua integrazione con il procedimento individuato dall'art. 14 C.G.S.. Deve notarsi in particolare, dal secondo punto di vista, che non stupisce la diversa considerazione del caso esaminato rispetto alle altre ipotesi di sanzioni previste in tale ultima disposizione: esse infatti si caratterizzano tutte per un'ampia possibilità di graduazione e può essere logico pertanto che la sanzione più estrema quella della "preclusione", sia riservata alla competenza del massimo organo federale; mentre nel caso dell'art.

21 cit. è questa l'unica sanzione prevista e, poiché l'accertamento della colpa esclude spazi di discrezionalità per quanto concerne la sanzione, non vi è motivo per distinguere tra chi compie il primo e chi commina la seconda.

IL PRESIDENTE
(Prof. Piero Sandulli)

Publicato in Roma il 28 giugno 2007

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)